

**Area Istituzionale, Pianificazione, Organizzazione e Controllo
Unità Sistema normativo**

IL RETTORE

VISTO: il D.Lgs. 152/06 (“Testo Unico Ambientale”) che ha sostituito il D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi), con il quale è stato modificato tutta la normativa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti speciali, e in particolare l’art.183 nel quale sono definiti i soggetti che, a vario titolo, sono destinatari degli obblighi previsti dalla normativa e gli artt. 184 e seguenti con i quali vengono definiti gli obblighi a carico dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali;

DATO ATTO: che ad oggi l’Università di Pisa non si è dotata di una regolamentazione specifica in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle proprie Strutture;

ATTESO: che, per disciplinare in maniera più completa ed esaustiva l’intera materia, è necessario adottare un regolamento che disciplini il regime degli obblighi e delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle diverse Strutture dell’Università di Pisa;

VISTA: la delibera n.34 del 4 dicembre 2007 con la quale il Senato accademico, ha approvato il suddetto regolamento;

ACCERTATO: che in data 11 dicembre 2007 è stato comunicato al Consiglio di Amministrazione l’approvazione da parte del Senato accademico del regolamento per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall’Università di Pisa;

DECRETA

Art. 1

1. E’ emanato “*il Regolamento d’Ateneo per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*”, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1 Il regolamento di cui all’art. 1 del presente decreto entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua emanazione ed è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti di ateneo.

Il Rettore

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI NELL'UNIVERSITA' DI PISA

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione del D.Lgs. 152 del 03/04/06 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia ambientale”, in relazione alla produzione, al deposito ed allo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall'Università di Pisa.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento, in conformità al D.Lgs. 152/06, si intende per:
 - a) **rifiuto:** *“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152 del 03/04/06 (All. 1) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”* dove per “*si disfi*” si intende qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, per “*abbia deciso di disfarsi*” si intende la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero e per “*abbia l'obbligo di disfarsi*” si intende l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
 - b) **rifiuto speciale:** sono rifiuti speciali quelli derivanti dalle seguenti attività:
 - rifiuti derivanti da attività agricole;
 - rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e rifiuti derivanti da attività di scavo (ad eccezione di quanto previsto nell'art. 186 del D.Lgs. 152 del 03/04/06);
 - rifiuti derivanti da lavorazioni industriali (ad eccezione di quanto previsto nell'art. 185, comma 1, lettera i, del D.Lgs. 152 del 03/04/06);
 - rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - rifiuti derivanti da attività di servizio;

- rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - rifiuti derivanti da attività sanitarie (D.P.R. 254/03);
 - macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - combustibile derivato da rifiuti;
 - i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solido urbani.
- c) **luogo di produzione:** area universitaria delimitata in cui si svolgono le attività dalle quali si originano i rifiuti speciali.
- d) **produttore:** il Direttore o il Responsabile della Struttura universitaria produttrice dei rifiuti speciali. Per l'Amministrazione Centrale dell'Università di Pisa e per tutte le strutture da Essa afferenti il Produttore è il Direttore Amministrativo. L'attuale organizzazione dell'Università di Pisa fa sì che la figura del produttore dei rifiuti speciali coincida con quella del detentore dei rifiuti speciali.
- e) **detentore:** il Direttore o il Responsabile della Struttura universitaria che detiene i rifiuti speciali. Per l'Amministrazione Centrale dell'Università di Pisa e per tutte le strutture ad Essa afferenti il Detentore è il Direttore Amministrativo. L'attuale organizzazione dell'Università di Pisa fa sì che la figura del detentore dei rifiuti speciali coincida con quella del produttore dei rifiuti speciali.
- f) **responsabile dell'attività:** il Responsabile dell'Attività didattica, di ricerca o di servizio che ha dato origine al rifiuto speciale.
- g) **Insedimento produttivo:** tutte le Strutture universitarie sono individuate come insediamenti produttivi e pertanto sono soggette agli obblighi di cui al D.Lgs. 152 del 03/04/06. Due o più Strutture universitarie possono decidere di gestire in maniera comune i rifiuti speciali prodotti. In tal caso dovranno adottare un apposito atto deliberativo che individui il Produttore/Detentore al quale verranno attribuiti la competenza sulla gestione dei rifiuti speciali ed i poteri gestionali e di spesa necessari per assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 152 del 03/04/06 e dal presente regolamento.
- h) **Deposito temporaneo:** spazio idoneo dove collocare il deposito temporaneo dei rifiuti speciali alle condizioni previste dall'art 183, lettera m, del D.Lgs. 152 del 03/04/06 e nel rispetto delle indicazioni date dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 3 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal presente regolamento:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani da effettuarsi secondo le indicazioni dell'Ufficio Economato e Patrimonio;
 - b) la gestione dei rifiuti radioattivi disciplinata dal D.Lgs. 230/95.

ART. 4 – COMPITI DEL RETTORE

1. Sono compiti del Rettore, in qualità di legale rappresentante dell'Università di Pisa:
 - a) vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali;
 - b) emanare le informative ritenute necessarie ai fini della corretta gestione dei rifiuti speciali;
 - c) promuovere l'aggiornamento tecnico-normativo dei Produttori e dei Detentori.
2. Il Rettore può delegare tali funzioni al Direttore Amministrativo con apposito atto scritto che preveda durata, compiti e limiti della delega.

ART. 5 – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, il Rettore si avvale del Servizio Prevenzione e Protezione al quale sono affidati compiti ispettivi e di vigilanza interna, nonché di pronto intervento qualora necessario. È inoltre attribuito al Servizio Prevenzione e Protezione il compito di fornire consulenza giuridica e tecnica ai Responsabili delle Strutture universitarie.

ART. 6 – COMPITI DEL PRODUTTORE O DEL DETENTORE

1. Fatto salvo quanto previsto negli artt. 4 e 5, spettano al Produttore/Detentore tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. In particolare:
 - a) organizza e sovrintende tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente;
 - b) provvede, attraverso il Servizio Prevenzione e Protezione, alla predisposizione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) secondo le modalità previste dalla legge (solo i produttori di rifiuti speciali pericolosi);
 - c) provvede alla tenuta ed alla compilazione del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti (solo per i produttori di rifiuti speciali pericolosi);
 - d) provvede al corretto smaltimento dei rifiuti speciali controllando la compilazione dei formulari dei rifiuti e il ricevimento del certificato di avvenuto smaltimento;

- e) forma ed informa tutto il personale afferente alla propria Struttura dei pericoli e delle procedure connesse alla gestione dei rifiuti speciali;
- f) cura e sovrintende alla corretta gestione del Deposito Temporaneo;
- g) comunica al Servizio Prevenzione e Protezione l'assenza o la non adeguatezza del Deposito Temporaneo per i rifiuti speciali prodotti, affinché vengano adottate le misure necessarie all'individuazione o all'adeguamento dello stesso.

2. Nello svolgere tali compiti il Produttore/il Detentore si avvale del Responsabile dell'attività che ha dato origine al rifiuto speciale. Si può avvalere inoltre della consulenza giuridica e tecnica del Servizio Prevenzione e Protezione.

ART. 7 – COMPITI DEL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA'

1. Compiti del Responsabile dell'Attività didattica, di ricerca o di servizio, sono:
 - a) provvedere ad una corretta identificazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla propria attività coordinandosi preventivamente con il Responsabile della Struttura universitaria;
 - b) informare i propri collaboratori e gli studenti interessati sulle corrette procedure da adottare per la gestione dei rifiuti speciali;
 - c) vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti speciali da parte dei propri collaboratori e degli studenti interessati anche in relazione alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento è emanato dal Rettore, previa approvazione da parte del Senato Accademico, ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua emanazione.

Allegato 1

Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152 del 03/04/06

Le categorie riportate nel s.d. allegato sono:

- Q1 Residui di produzioni o di consumo in appresso non specificati;
- Q2 Prodotti fuori norma;
- Q3 Prodotti scaduti;
- Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc., contaminati in seguito all'incidente in questione;
- Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio residui di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.);
- Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.);
- Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.);
- Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);
- Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri d'aria, filtri usati, ecc.);
- Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);
- Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie e petrolifere, ecc.);
- Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.);
- Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto di cui l'utilizzazione è giuridicamente vietata;
- Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento dei terreni;
- Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.